

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1743

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(BONINO)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'INTERNO

(ALFANO)

CON IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

(CANCELLIERI)

E CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(SACCOMANNI)

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica islamica dell'Afghanistan in materia di prevenzione e contrasto al traffico illecito di stupefacenti, sostanze psicotrope e loro precursori, fatto a Roma il 2 giugno 2011

Presentato il 28 ottobre 2013

ONOREVOLI DEPUTATI! — L'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica islamica dell'Afghanistan sancisce l'impegno dei due Paesi a rafforzare la collaborazione e la reciproca assistenza al fine di prevenire e di contrastare il traffico illecito di stupefacenti, sostanze psicotrope e loro precursori chimici.

L'intesa, in mancanza di un accordo quadro di riferimento, si pone l'obiettivo di creare uno strumento giuridico per regolamentare la collaborazione operativa, intensificando i rapporti tra gli omologhi organismi dei due Paesi.

Il contesto internazionale pone l'attenzione sulla necessità di una collaborazione nel contrasto del traffico illecito delle

sostanze stupefacenti e delle attività connesse della criminalità organizzata, per garantire la sicurezza e il benessere della comunità.

Sotto il profilo tecnico-operativo, l'intesa si rende necessaria per realizzare una cooperazione bilaterale di polizia in materia di lotta al narcotraffico, in modo da renderla più aderente alle attuali esigenze di entrambi i Paesi, nei limiti di quanto previsto dai rispettivi ordinamenti giuridici e dagli obblighi internazionali nonché di quanto stabilito nell'intesa stessa.

L'atto internazionale contiene, innanzitutto, una definizione dei termini stupefacenti, sostanze psicotrope, precursori chimici e droghe (articolo 1); individua, poi, l'ambito di applicazione della cooperazione (articolo 2).

Si sottolinea, a tale proposito, che esiste una proliferazione di laboratori di raffinazione mobili, allocati nelle più remote aree di confine dell'Afghanistan, nonché un flusso di precursori chimici, che vi giungono dai confini pakistani e dai Paesi centro-asiatici, che rendono necessaria l'attività di monitoraggio e di controllo per evitare la diversione verso i mercati illeciti.

L'Accordo sancisce, quindi, l'impegno a promuovere la cooperazione in materia di prevenzione e contrasto del traffico illecito di stupefacenti, sostanze psicotrope e loro precursori chimici, nei limiti di quanto previsto dai rispettivi ordinamenti giuridici dei due Paesi — con esclusione di aspetti legati all'assistenza giudiziaria penale e all'estradizione — nonché dagli obblighi internazionali (articolo 3).

Seguono le disposizioni che definiscono le aree di intervento, con particolare attenzione alla prevenzione, allo studio e all'analisi congiunta sulle organizzazioni criminali dedite al narcotraffico, all'eventuale pianificazione di mirate strategie di intervento, alle tecniche investigative e all'informazione aggiornata sulle norme e sulle procedure operative (articolo 4). Sono individuate le modalità di attuazione della cooperazione, quali lo scambio delle informazioni, l'adozione delle misure necessarie per l'esecuzione di speciali tecni-

che investigative, come le consegne controllate e le operazioni sotto copertura, le attività di formazione e di addestramento, anche attraverso lo scambio di esperti.

Si tiene conto della normativa e delle procedure vigenti nei due Paesi in materia di sequestro e di confisca di beni e utilità derivanti dal traffico illecito di droghe, anche in relazione alle innovazioni introdotte dalla Convenzione delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, firmata a Palermo il 12 dicembre 2000 (articolo 5).

L'Accordo indica le procedure per l'esecuzione delle richieste di cooperazione, individuandone i requisiti formali e sostanziali (articolo 6), e l'eventuale rifiuto (articolo 7), con particolare attenzione alla tutela delle informazioni e dei dati sensibili (articolo 8).

Sono, poi, stabilite le modalità di ripartizione tra i due Paesi degli oneri finanziari derivanti dall'attuazione dell'Accordo (articolo 9).

Gli organismi preposti all'applicazione dell'Accordo sono:

per la Repubblica italiana: il Ministero dell'interno — Dipartimento della pubblica sicurezza — Direzione centrale per i servizi antidroga;

per la Repubblica islamica dell'Afghanistan: il Ministero per le attività antidroga — Direzione nazionale della sicurezza e Ministero dell'interno (articolo 10).

L'Accordo prevede strumenti di verifica della sua efficacia, attraverso l'organizzazione di gruppi di lavoro congiunti e di incontri (articolo 11), disposizioni sulla soluzione di eventuali controversie in ordine all'interpretazione e all'applicazione dell'atto, da risolvere tramite negoziati e incontri tra le Parti (articolo 12), procedure per la revisione (articolo 13) e per l'entrata in vigore (articolo 14).

Il testo pattizio ha una durata quinquennale — prorogabile, tacitamente, per uguali periodi — salvo preavviso scritto di una delle Parti, tramite canali diplomatici, di almeno sei mesi.

RELAZIONE TECNICA

(Articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni).

L'attuazione dell'Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica islamica dell'Afghanistan in materia di prevenzione e contrasto al traffico illecito di stupefacenti, sostanze psicotrope e loro precursori comporta i seguenti oneri a carico del bilancio dello Stato, in relazione ai sotto indicati articoli.

Articolo 4, paragrafo 4.

Le parti concordano che la collaborazione e la cooperazione per la prevenzione e il contrasto al traffico illecito di droghe si effettuerà anche attraverso la programmazione di corsi di formazione e addestramento del personale preposto all'attività antidroga. Al riguardo, si prevede di attivare due corsi di formazione all'anno a beneficio della polizia afghana, per dieci giorni ciascuno, per un numero massimo di dieci frequentatori.

Costo di due corsi per dieci giorni ciascuno per dieci frequentatori.

	<i>(euro)</i>
oneri alloggio e vitto	30.000,00
oneri materiale didattico	1.000,00
oneri docenti	3.000,00
oneri interpretariato	6.000,00
Totale	40.000,00

Articolo 4, paragrafo 6.

Al fine di attuare la cooperazione reciproca, i due Paesi contraenti prevedono la partecipazione a corsi, seminari e incontri su tematiche di reciproco interesse istituzionale. Per tale scopo si prevede di organizzare in Afghanistan un corso all'anno per dieci giorni con un *team* addestrativo composto da cinque rappresentanti italiani della Polizia di Stato, due con la qualifica dirigenziale e tre con la qualifica direttiva. Ai sensi dell'articolo 9 del presente Accordo, le spese di missione, di vitto e di alloggio del personale che si reca nel territorio dell'altro Stato contraente saranno sostenute dal Paese di appartenenza.

Delegazione italiana.

	<i>(euro)</i>
diaria giornaliera ridotta di un terzo (due dirigenti)	895,20
diaria giornaliera ridotta di un terzo (tre direttivi)	1.266,30
albergo (euro 150 x cinque unità x nove notti)	6.750,00
biglietti aereo A/R + 5 per cento (euro 1.260 x cinque unità)	6.300,00
Totale	15.211,50

Articolo 5, paragrafo 1.

Le Parti concordano che la cooperazione si realizzerà anche attraverso lo scambio di informazioni. Per tale scopo si prevede di inviare in Afghanistan quattro rappresentanti italiani della Polizia di Stato, due con la qualifica dirigenziale e due con la qualifica direttiva, per un massimo di otto giorni. Ai sensi dell'articolo 9 del presente Accordo, le spese di missione, di vitto e di alloggio del personale che si reca nel territorio dell'altro Stato contraente saranno sostenute dal Paese di appartenenza.

Delegazione italiana.

	<i>(euro)</i>
diaria giornaliera ridotta di un terzo (due dirigenti)	716,16
diaria giornaliera ridotta di un terzo (due direttivi)	675,36
albergo (euro 150 x quattro unità x sette notti)	4.200,00
biglietti aereo A/R + 5 per cento (euro 1.260 x quattro unità)	5.040,00
Totale	10.631,52

Articolo 5, paragrafo 2.

Le Parti si impegnano a prestarsi reciproca collaborazione nell'esecuzione di speciali tecniche investigative. Per tale scopo si prevede di inviare in Afghanistan due volte l'anno tre rappresentanti italiani della Polizia di Stato, con la qualifica direttiva, per un massimo di sette giorni. Ai sensi dell'articolo 9 del presente Accordo, le spese di missione, di vitto e di alloggio del personale che si reca nel territorio dell'altro Stato contraente saranno sostenute dal Paese di appartenenza.

Delegazione italiana.

	<i>(euro)</i>
diaria giornaliera ridotta di un terzo (tre direttivi)	886,41
albergo (euro 150 x tre unità x sei notti)	2.700,00
biglietti aereo A/R + 5 per cento (euro 1.260 x tre unità)	3.780,00
Totale	7.366,41
<i>Costo totale per due missioni all'anno</i>	<i>14.732,82</i>

Articolo 5, paragrafo 3.

Le Parti concordano che la cooperazione si realizzerà anche attraverso la costituzione di gruppi di lavoro comuni e lo scambio di esperti. Per tale scopo si prevede di inviare in Afghanistan due volte l'anno due rappresentanti italiani della Polizia di Stato, uno con la qualifica dirigenziale e uno con la qualifica direttiva, per un massimo di quattro giorni. Ai sensi dell'articolo 9 del presente Accordo, le spese di missione, di vitto e di alloggio del personale che si reca nel territorio dell'altro Stato contraente saranno sostenute dal Paese di appartenenza.

Delegazione italiana.

	<i>(euro)</i>
diaria giornaliera ridotta di un terzo (un dirigente)	179,04
diaria giornaliera ridotta di un terzo (un direttivo)	168,84
albergo (euro 150 x due unità x tre notti)	900,00
biglietti aereo A/R + 5 per cento (euro 1.260 x due unità)	2.520,00
Totale	3.767,88
<i>Costo totale per due missioni all'anno</i>	<i>7.535,76</i>

Articolo 5, paragrafo 4.

Le Parti concordano che per una valutazione congiunta dello stato della collaborazione si potranno organizzare riunioni periodiche. Per tale scopo si prevede di inviare in Afghanistan due volte l'anno tre rappresentanti italiani della Polizia di Stato, uno con la qualifica dirigenziale e due con la qualifica direttiva, per un massimo di cinque giorni. Ai sensi dell'articolo 9 del presente Accordo, le spese di missione, di vitto e di alloggio del personale che si reca nel territorio dell'altro Stato contraente saranno sostenute dal Paese di appartenenza.

Delegazione italiana.

	<i>(euro)</i>
diaria giornaliera ridotta di un terzo (un dirigente)	223,80
diaria giornaliera ridotta di un terzo (due direttivi)	422,10
albergo (euro 150 x tre unità x quattro notti)	1.800,00
biglietti aereo A/R + 5 per cento (euro 1.260 x tre unità)	3.780,00
Totale	6.225,90
<i>Costo totale per due missioni all'anno</i>	<i>12.451,80.</i>

Articoli 6 e 7.

Gli oneri relativi risultano essere compresi nelle ordinarie attività d'istituto e non comportano, quindi, spese aggiuntive; ad ogni modo giova rammentare che l'eventuale richiesta non presuppone necessariamente la realizzazione della stessa, stante il potere discrezionale comunque riconosciuto alle Parti (articolo 7, paragrafo 4).

Articolo 10.

Le modalità e i punti di contatto saranno riconducibili principalmente ai canali dell'Interpol, nonché all'esperto per la sicurezza presso l'ambasciata d'Italia a Kabul, entrambi considerati tra le risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente e che non rappresentano, quindi, oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

Articolo 11.

La verifica e la valutazione dello stato di attuazione dell'Accordo saranno effettuate durante le riunioni già previste dall'articolo 5, paragrafo 3, i cui oneri sono già stati stimati.

Oneri complessivi dell'Accordo.

All'onere derivante dall'Accordo, valutato in euro 100.563 a decorrere dal 2013, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

Si fa presente che le ipotesi assunte per il calcolo degli oneri di cui all'Accordo relativi al numero dei funzionari, alle riunioni, ai corsi e alla loro durata, costituiscono riferimenti inderogabili ai fini dell'attuazione del medesimo Accordo.

Si evidenzia, infine, che il calcolo della diaria è stato effettuato tenendo conto del decreto-legge n. 223 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 2006, che riduce del 20 per cento l'importo della diaria e abroga la maggiorazione del 30 per cento sulla stessa, prevista dall'articolo 3 del regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, e dei parametri di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 13 gennaio 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 51 del 3 marzo 2003.

RELAZIONE TECNICA - RIEPILOGO EFFETTI

Art. Comma	DESCRIZIONE EFFETTI	entrata / spesa	tipologia	SALDO NETTO DA FINANZIARE						FABBISOGNO			
				2013	2014	2015	importo annuo a regime	anno terminale	importo complessivo	2013	2014	2015	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	ONERI												
	Tipologia (autorizzazione, tetto di spesa, onere valutato)												
	oneri a carico dello Stato												
4	4	4	\$	C	40000,00	40000,00	40000,00	40000,00	9999,00	40000,00	40000,00	40000,00	40000,00
4	6	4	\$	C	15211,50	15211,50	15211,50	15211,50	9999,00	15211,50	15211,50	15211,50	15211,50
5	1	5	\$	C	10631,52	10631,52	10631,52	10631,52	9999,00	10631,52	10631,52	10631,52	10631,52
5	2	5	\$	C	14732,82	14732,82	14732,82	14732,82	9999,00	14732,82	14732,82	14732,82	14732,82
5	3	5	\$	C	7535,76	7535,76	7535,76	7535,76	9999,00	7535,76	7535,76	7535,76	7535,76
5	4	5	\$	C	12451,80	12451,80	12451,80	12451,80	9999,00	12451,80	12451,80	12451,80	12451,80
	TOTALE ONERI				100.563	100.563	100.563	100.563	9.999	100.563	100.563	100.563	100.563
	COPERTURE												
	Fondo speciale di parte corrente MAE		\$	A	100.563	100.563	100.563	100.563	9.999	100.563	100.563	100.563	100.563
	TOTALE COPERTURE		\$	A	100.563	100.563	100.563	100.563	9.999	100.563	100.563	100.563	100.563
	EFFETTI COMPLESSIVI SUI SALDI		\$	A	100.563	100.563	100.563	100.563	9.999	100.563	100.563	100.563	100.563



XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

INDEBITAMENTO NETTO			
2013	2014	2015	
15	16	17	
40000,00	40000,00	40000,00	
15211,50	15211,50	15211,50	
10631,52	10631,52	10631,52	
14732,82	14732,82	14732,82	
7535,76	7535,76	7535,76	
12451,80	12451,80	12451,80	
100,563	100,563	100,563	
100563	100,563	100,563	
100566	100,563	100,563	
100563	100,563	100,563	



SEZIONE I

DESCRIZIONE DELL'INNOVAZIONE NORMATIVA

RELAZIONE TECNICA:

- SU INIZIATIVA GOVERNATIVA
- INIZIALE SU RICHIESTA PARLAMENTARE
- INTEGRATIVA (SU EMENDAMENTO)
- SU TESTO APPROVATO DALLA CAMERA
- SU TESTO APPROVATO DAL SENATO

A) Titolo del provvedimento:

Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Islamica dell'Afghanistan in materia di prevenzione e contrasto al traffico illecito di stupefacenti, sostanze psicotrope e loro precursori.

B)

Amministrazione o altro soggetto proponente

Ministero Affari Esteri

Amministrazione competente

Ministero Affari Esteri, Ministero dell'Interno

C) TIPOLOGIA DELL' ATTO

	NUMERO
Schema Decreto Legge	
Schema Disegno di Legge	X
Atto Parlamentare	
Schema Decreto Legislativo	
Schema D.P.R.	

D)

	NUMERO	PROPONENTE
Emendamento		
Subemendamento		

E) Indice delle disposizioni (articoli e commi) rilevanti ai fini della relazione tecnica:

PER LE CONSEGUENZE FINANZIARIE

Articolo	Comma
4	punto 4
4	punto 6
5	punto 1
5	punto 2
5	punto 3
5	punto 4



PER LA COPERTURA:

Articolo	Comma

PER LA CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA:

Articolo	Comma

F) Indicare se il provvedimento comporta oneri per le Pubbliche Amministrazioni diverse dallo Stato
(se "SI" quantificare gli oneri e indicare la relativa copertura nelle Sezioni II e III)

SI	NO
	x



SEZIONE II

QUANTIFICAZIONE DEGLI EFFETTI FINANZIARI

La quantificazione degli effetti finanziari (e relativi calcoli) deve essere eseguita separatamente per ciascuna disposizione del testo normativo proposto

A) Descrizione sintetica dell'articolo 4, punti 4 e 6 e dell'articolo 5, punti 1, 2, 3 e 4

Art. 4, punto 4: corsi di formazione e addestramento;
 Art. 4, punto 6: partecipazione a corsi, seminari ed incontri;
 Art.5, punto 1: scambio di informazioni;
 Art.5, punto 2: esecuzione di speciali tecniche investigative;
 Art. 5, punto 3: scambio di esperti;
 Art. 5, punto 4: riunioni periodiche.

B) La disposizione comporta oneri solo come limite massimo di spesa?

x SI	NO	
------	----	--

C) Quantificazione degli effetti finanziari

C. 1)

Dati e parametri utilizzati per la quantificazione e relative fonti

diaria di missione all'estero - applicazione del decreto 13 gennaio 2003 del MEF - biglietti aerei e pernottamento sulla base dei prezzi vigenti - corso di addestramento

C. 2)

Metodologia di calcolo

calcoli logico - matematici secondo gli elementi in possesso dell'Amministrazione

e/o

C. 3)

Altre modalità di quantificazione e valutazione

Nei casi in cui il provvedimento comporti oneri sul bilancio di Pubbliche Amministrazioni diverse dallo Stato, tali oneri vanno quantificati ed evidenziati separatamente nelle Tabelle 1 e 2.





D) Effetti finanziari
SEZIONE II
Tabella I

Articolo	Anno 2013				Anno 2014				Anno 2015				A regime	Anno terminale		
	Corrente		c/Cap.		Corrente		c/Cap.		Corrente		c/Cap.					
	Annuale	Perm.	L.I.	Annuale	Annuale	Perm.	L.I.	Annuale	Annuale	Perm.	L.I.	Annuale			L.I.	
Art. 4, punti 4 e 6, art. 5, punti 1, 2, 3 e 4		-100.563				-100.563					-100.563				-100.563	
Totale effetti finanz. negativi		-100.563				-100.563					-100.563				-100.563	
Totale effetti finanz. positivi																

Articolo	Anno 1		Anno 2		Anno 3		A regime	Anno terminale		
	Corrente		c/Cap.		Corrente				c/Cap.	
	Annuale	Perm.	L.I.	Annuale	Annuale	Perm.			L.I.	Annuale
Totale effetti finanz. negativi										
Totale effetti finanz. positivi										

spese) devono essere indicati con segno negativo; le nuove o maggiori entrate o le minori spese devono essere indicate con

SEZIONE II

Tabella 2

RIEPILOGO DEGLI EFFETTI FINANZIARI

A carico dello Stato

Articolo Comma	Anno 2013					Anno 2014					Anno 2015					A regime	Anno terminale
	Corrente			c/Cap.		Corrente			c/Cap.		Corrente			c/Cap.			
	Annuale	Perm.	L.I.	Annuale	L.I.	Annuale	Perm.	L.I.	Annuale	L.I.	Annuale	Perm.	L.I.	Annuale	L.I.		
Art. 4, punti 4 e 6, art. 5, punti 1, 2, 3 e 4.		-100.563					-100.563					-100.563					-100.563
Totale effetti finanz. negativi		-100.563					-100.563					-100.563					-100.563
Totale effetti finanz. positivi																	
Totale generale effetti finanz. negativi																	
Totale generale effetti finanz. positivi																	

A carico di altre Pubbliche Amministrazioni

Articolo Comma	Anno 1		Anno 2		Anno 3		A regime	Anno terminale
	Corrente	c/Cap.	Corrente	c/Cap.	Corrente	c/Cap.		
Totale effetti finanz. negativi								
Totale effetti finanz. positivi								

N.B. In tutte le tabelle gli oneri (minori entrate o nuove o maggiori spese) devono essere indicati con segno negativo; le nuove o maggiori entrate o le minori spese devono essere indicate con segno positivo.



SEZIONE III
MODALITA' DI COPERTURA UTILIZZATE

PER GLI ONERI A CARICO DELLO STATO:

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
TOTALE EFFETTI FINANZIARI NEGATIVI PER LO STATO (come da Tab. 2)	-100.563	-100.563	-100.563

MODALITA' DI COPERTURA:

A) Fondi speciali

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015

Tabella A

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
Ministero Affari Esteri	100.563	100.563	100.563
Ministero XYZ			
Ministero XYZ			

Tabella B

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
Ministero XYZ			
Ministero XYZ			
Ministero XYZ			

Totale fondi speciali	100.563	100.563	100.563
------------------------------	----------------	----------------	----------------

B) Riduzione di autorizzazioni di spesa

Legge	Articolo	Comma	Anno 1	Anno 2	Anno 3

Totale riduzione autorizzazioni di spesa					
---	--	--	--	--	--

C) Nuove o maggiori entrate

Legge	Articolo	Comma	Anno 1	Anno 2	Anno 3

Totale Nuove o maggiori entrate					
--	--	--	--	--	--

TOTALE COPERTURA (A+B+C)	100.563	100.563	100.563
---------------------------------	----------------	----------------	----------------



**PER GLI ONERI A CARICO DELLE PUBBLICHE
AMMINISTRAZIONI:**

	Anno 1	Anno 2	Anno 3
TOTALE EFFETTI FINANZIARI NEGATIVI PER LE ALTRE P.A. (come da Tab. 2)			

MODALITA' DI COPERTURA:

A) Totale trasferimenti dal Bilancio dello Stato			
--	--	--	--

B) Nuove o maggiori entrate per l'Ente

-			
-			
Totale nuove o maggiori entrate per l'Ente			

C) Minori spesa per il bilancio dell'Ente

-			
-			
Totale nuove o maggiori entrate per l'Ente			

TOTALE COPERTURA (A+B+C)			
--------------------------	--	--	--



SEZIONE IV

CLAUSULA DI SALVAGUARDIA

Tale sezione va compilata a cura dell'Amministrazione proponente, ai sensi dell'articolo 17, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Descrizione sintetica

--



SEZIONE V

EFFETTI FINANZIARI NETTI SUI SALDI DI FINANZA PUBBLICA

(Compilata a cura del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - IGPB)

	Anno 1	Anno 2	Anno 3
Saldo netto da finanziare			
Fabbisogno di cassa del settore			
Indebitamento netto			

Note:


TIMBRO DI VERIFICA DELLA
RELAZIONE TECNICA, DATA E FIRMA
DEL RAGIONIERE GENERALE DELLO
STATO

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli
effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ha
avuto esito


 POSITIVO

 NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato



2 OTT. 2013



ANALISI TECNICO-NORMATIVA

PARTE 1. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO.

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.

L'intesa, in piena coerenza con gli obiettivi del Governo, risponde all'esigenza di rafforzare la collaborazione e la reciproca assistenza, al fine di prevenire e contrastare il traffico illecito di stupefacenti, sostanze psicotrope e precursori chimici.

L'obiettivo che l'Accordo si pone, in mancanza di un accordo quadro di riferimento, è creare uno strumento giuridico per regolamentare la collaborazione operativa e intensificare i rapporti tra gli omologhi organismi impegnati nella lotta al narcotraffico, in un contesto internazionale estremamente delicato.

La collaborazione è fondamentale per la sicurezza e il benessere della comunità internazionale. L'Afghanistan ha una realtà particolare: le aree più remote di confine registrano un proliferare di laboratori mobili di raffinazione, nonché la presenza di immigrati con esperienza nel settore chimico, che fanno presumere un collegamento a mercati illeciti. Il flusso di precursori chimici non controllabili che giungono nel Paese, attraverso le frontiere pakistane e dei Paesi centro-asiatici, pone l'attenzione sul controllo circa il rischio di una probabile diversione verso il mercato illecito. A ciò si aggiunga l'aumento dell'estensione delle coltivazioni di *cannabis*, che fanno dell'Afghanistan uno dei maggiori produttori al mondo di sostanze cannabinoidi.

L'intesa mira a realizzare una cooperazione bilaterale di polizia in materia di lotta al narcotraffico ben strutturata, in modo da renderla più aderente alle attuali esigenze di entrambi i Paesi.

Al fine di conseguire i predetti obiettivi, le Parti si impegnano a cooperare attraverso scambio di informazioni, tecniche investigative, studio, ricerca e analisi congiunta sulle organizzazioni criminali dedite al narcotraffico, per pianificare strategie mirate di intervento.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

Il quadro normativo è quello riferito all'attività delle Forze di polizia. Più nello specifico si richiama:

la legge 16 marzo 2006, n. 146, recante « Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea Generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001 »;

la legge 15 gennaio 1991, n. 16, recante « Norme di adeguamento dell'organizzazione delle strutture del Ministero dell'interno per il potenziamento dell'attività antidroga »;

il decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, recante il « Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza »;

la legge 5 novembre 1990, n. 328, recante Ratifica ed esecuzione della convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope, con annesso, atto finale e relative raccomandazioni, fatta a Vienna il 20 dicembre 1988 »;

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.

L'Accordo non incide sulle leggi e sui regolamenti vigenti, in quanto le materie e gli istituti previsti rientrano nelle normali attribuzioni degli organi nazionali competenti all'esecuzione dell'Accordo.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

L'intervento è compatibile con i principi costituzionali e, poiché rientra nelle fattispecie previste dall'articolo 80 della Costituzione, è necessaria una legge di ratifica.

5) Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale, nonché degli enti locali.

L'Accordo rientra nell'ambito di applicazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera *h*), della Costituzione e non incide sulle competenze delle regioni e degli enti locali.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

L'Accordo non confligge con l'articolo 118, primo comma, della Costituzione, in quanto fa riferimento alla collaborazione di polizia tra i due Paesi, riservata alla competenza statale.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

Trattandosi di ratifica di un trattato internazionale non risultano possibili la delegificazione né strumenti di semplificazione normativa.

8) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.*

È *in itinere* la modifica del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, per il suo adeguamento alla disciplina europea, in relazione alla delega conferita al Governo dall'articolo 45 della legge 4 giugno 2010, n. 96 (legge comunitaria 2009), per il riordino, l'attuazione e l'adeguamento della normativa interna ai regolamenti europei in tema di precursori di droga. Si tratta, in particolare, della modifica dell'articolo 70 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, che tiene conto del regolamento (CE) n. 111/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, recante norme per il controllo del commercio dei precursori di droghe tra la Comunità e i paesi terzi, e del regolamento (CE) n. 273/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, relativo ai precursori di droghe.

9) *Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano giudizi pendenti di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

PARTE 2. CONTESTO NORMATIVO DELL'UNIONE EUROPEA E INTERNAZIONALE.

10) *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione europea.*

L'Accordo è compatibile con l'ordinamento europeo, in quanto riguarda la cooperazione bilaterale in materia di polizia, riservata alle competenze nazionali.

11) *Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.*

Non sono in corso procedure di infrazione in materia. È stata definita, con sentenza in data 29 luglio 2010, la procedura di infrazione, a seguito del ricorso per inadempimento, ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), presentato dalla Commissione europea, per mancata adozione delle misure nazionali necessarie di cui all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 273/2004 e all'articolo 31 del regolamento (CE) n. 111/2005. Al riguardo, si precisa che con la legge comunitaria 2009 (articolo 45) il Governo è stato delegato ad adeguare la normativa interna ai regolamenti europei in materia di precursori di droga.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

L'Accordo tiene conto delle disposizioni contenute nella Convenzione unica sugli stupefacenti del 30 marzo 1961, come emendata dal Protocollo del 25 marzo 1972, della Convenzione sulle sostanze psicotrope del 20 dicembre 1988, della Convenzione delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, firmata a Palermo il 12 dicembre 2000, e dei Protocolli annessi. L'Accordo, peraltro, riafferma i principi adottati nella sessione straordinaria dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite sugli stupefacenti, tenutasi nel giugno 1998, nella dichiarazione politica e nel piano di azione sulla cooperazione internazionale in vista di una strategia integrata ed equilibrata di lotta contro il problema mondiale della droga, adottati dal Segmento di alto livello della Commissione stupefacenti il 12 marzo 2009. I citati atti sono richiamati nel preambolo dell'Accordo.

13) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.

Allo stato attuale non risultano giudizi pendenti presso la Corte di giustizia dell'Unione europea relativamente ad analogo oggetto.

14) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano indicazioni giurisprudenziali della CEDU, né giudizi pendenti sul medesimo o analogo oggetto.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.

Intese atte a regolamentare la cooperazione di polizia sono stipulate anche da altri Stati membri.

PARTE 3. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO.

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

L'Accordo non reca nuove definizioni normative.

- 2) *Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.*

Il testo dell'Accordo fa corretto riferimento ad atti aventi rilevanza internazionale. Viene, inoltre, effettuato un rinvio generico alla legislazione nazionale vigente, quale cornice entro la quale devono muoversi tutte le attività previste dall'intesa medesima.

- 3) *Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.*

Non è stato effettuato ricorso alla tecnica della novella legislativa, in quanto non sono state introdotte modifiche o integrazioni all'ordinamento vigente.

- 4) *Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.*

Non si rilevano effetti abrogativi impliciti nel provvedimento in oggetto.

- 5) *Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.*

Il provvedimento legislativo non contiene norme aventi la suddetta natura.

- 6) *Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.*

Non risultano esservi deleghe sulle tematiche oggetto del provvedimento.

- 7) *Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruità dei termini previsti per la loro adozione.*

L'entrata in vigore dell'accordo non implica la necessità di adottare misure di adeguamento amministrativo.

8) *Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.*

Per la predisposizione dello schema di atto normativo sono stati utilizzati i dati statistici già in possesso dell'amministrazione degli affari esteri.

ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (A.I.R.)

SEZIONE I: IL CONTESTO E OBIETTIVI DELL'INTERVENTO DI REGOLAMENTAZIONE.

A) Rappresentazione del problema da risolvere e delle criticità constatate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo, nonché delle esigenze sociali ed economiche considerate.

Il traffico illecito internazionale di stupefacenti e di sostanze psicotrope e la necessità di un controllo sul commercio illegale dei cosiddetti « precursori » costituiscono congiuntamente un problema planetario. Il contesto internazionale nel quale si sviluppano tali fenomeni criminali richiede un'intensificazione della cooperazione internazionale di polizia tra gli Stati, attraverso l'adozione di efficaci forme di collaborazione, di prevenzione e di contrasto, in special modo con i Paesi delle aree strategiche maggiormente interessate da fattori di rischio e di quelle ad esse limitrofe. L'Afghanistan registra una proliferazione di laboratori mobili di raffinazione, allocati nelle aree più remote di confine. Nelle province a sud-ovest del Paese, ove vi è una radicata presenza di talebani e di organizzazioni criminali, tra l'altro, esistono enormi estensioni di coltivazioni di oppio. Vi è il rischio, inoltre, che i proventi ricavati dalle attività illecite collegate al traffico di droga possano essere utilizzati per azioni criminali, per il finanziamento del terrorismo interno e internazionale, nonché per finalità di riciclaggio e di sviluppo delle organizzazioni criminali transnazionali.

Nell'ambito delle relazioni bilaterali italo-afghane, in assenza di un accordo quadro di riferimento in materia di sicurezza tra i due Paesi, l'Accordo in oggetto consente di regolamentare la collaborazione operativa di settore e di intensificare i rapporti di collaborazione con gli omologhi organismi afghani.

B) Indicazione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) perseguiti con l'intervento normativo.

L'obiettivo è quello di rafforzare la cooperazione di polizia, da tempo avviata tra i due Paesi, e di rendere la stessa più aderente alle attuali esigenze di sicurezza, favorendo l'apertura per lo sviluppo, nell'ambito delle relazioni bilaterali italo-afghane, di nuove prospettive di collaborazione in un'area geografica di particolare interesse strategico.

Ulteriore obiettivo è quello anche di fornire uno scambio formativo-professionale tra i due Paesi, valorizzando le esperienze specifiche a vantaggio della qualità investigativa delle Parti.

C) Descrizione degli indicatori che consentiranno di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi indicati e di monitorare l'attuazione dell'intervento nell'ambito della VIR.

Nell'Accordo sono disciplinate le modalità di attuazione della collaborazione, che prevedono, tra le altre, quali forme applicative, lo scambio delle informazioni, lo scambio di esperti, l'adozione delle misure necessarie per l'esecuzione di speciali tecniche investigative.

Le richieste di cooperazione e di assistenza costituiranno gli indicatori per la verifica del raggiungimento degli obiettivi che l'Accordo persegue. In particolare, per la verifica e lo stato di attuazione della collaborazione, nell'Accordo sono previsti i gruppi di lavoro congiunti e incontri bilaterali, che si svolgeranno, su base di reciprocità, in Italia e in Afghanistan. Come ulteriore indicatore si potrà considerare l'esito delle eventuali attività di cooperazione di polizia poste in essere in esecuzione dell'Accordo stesso.

D) Indicazione delle categorie di soggetti pubblici e privati destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio.

Destinatarie dirette dell'Accordo sono le amministrazioni e le strutture nazionali, già titolari delle attribuzioni necessarie per la sua attuazione e operanti nei settori in esame.

SEZIONE II: PROCEDURE DI CONSULTAZIONE PRECEDENTI L'INTERVENTO.

I negoziati per la definizione di un accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica islamica dell'Afghanistan in materia di prevenzione e contrasto del traffico illecito di stupefacenti, di sostanze psicotrope e precursori hanno avuto inizio nel mese di febbraio 2009, su proposta della Direzione centrale per i servizi antidroga. Tale iniziativa venne motivata dalla duplice esigenza di intensificare i rapporti di collaborazione con gli omologhi organismi afgani e di regolamentare in un atto internazionale, gli aspetti operativi delle cooperazione di polizia fino ad allora condotta nel settore. Tale esigenza venne evidenziata anche in considerazione della guida da parte italiana del progetto europeo COSPOL per il controllo del traffico illecito di droga proveniente dall'Afghanistan verso l'Europa e del distacco di un esperto antidroga presso l'Ambasciata d'Italia a Kabul.

Il testo condiviso, di cooperazione in materia di prevenzione e contrasto del traffico illecito di stupefacenti, sostanze psicotrope e loro precursori, è stato sottoscritto a Roma il 2 giugno 2011.

SEZIONE III: VALUTAZIONE DELL'OPZIONE DI NON INTERVENTO DI REGOLAMENTAZIONE (OPZIONE ZERO).

È stata valutata l'opzione zero, ma non è stata ritenuta congrua in quanto l'Accordo mira a favorire la cooperazione in materia di

polizia per la prevenzione e il contrasto del traffico illecito di droga, in assenza di un accordo analogo del Governo italiano con il Governo della Repubblica islamica dell'Afganistan.

SEZIONE IV: OPZIONI ALTERNATIVE DI INTERVENTO REGOLATORIO.

Non sono state valutate opzioni alternative alla stipula dell'Accordo in quanto, pur non esistendo altri accordi di analogo contenuto con l'Afghanistan, esso ricalca accordi stipulati con altri Paesi che hanno già dimostrato, nella pratica, la netta diminuzione dei reati connessi alla criminalità organizzata transnazionale.

La stipulazione di tale Accordo è stata, quindi, ritenuta la soluzione ottimale al fine di raggiungere gli obiettivi prefissati.

SEZIONE V: GIUSTIFICAZIONE DELL'OPZIONE REGOLATORIA PROPOSTA E VALUTAZIONE DEGLI ONERI AMMINISTRATIVI E DELL'IMPATTO SULLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE.

A) Svantaggi e vantaggi dell'opzione prescelta, per i destinatari diretti e indiretti, a breve e a medio-lungo termine, adeguatamente misurati e quantificati, anche con riferimento alla possibile incidenza sull'organizzazione e sulle attività delle pubbliche amministrazioni, evidenziando i relativi vantaggi collettivi netti e le relative fonti di informazioni.

Non sussistono svantaggi. L'opzione prescelta comporta vantaggi netti per gli organismi dei due Paesi preposti al contrasto del traffico illecito di droga, destinatari diretti dell'Accordo, in quanto viene definito un quadro giuridico più preciso e adeguato, quale cornice entro la quale viene svolta la cooperazione bilaterale in materia di sicurezza per il contrasto del traffico illecito di droga. Presenta, altresì, vantaggi per i cittadini dei due Paesi e per la comunità internazionale, in relazione alle finalità dell'Accordo, connesse al rafforzamento dell'azione di contrasto del traffico illecito di stupefacenti, sostanze psicotrope e precursori.

B) Individuazione e stima degli effetti dell'opzione prescelta sulle micro, piccole e medie imprese.

Non sono individuabili o stimabili gli effetti, diretti e indiretti, dell'opzione prescelta sulle micro, piccole e medie imprese.

C) Indicazione e stima degli oneri informativi e dei relativi costi amministrativi, introdotti o eliminati a carico di cittadini e imprese.

Non sussistono oneri informativi e relativi costi amministrativi introdotti o eliminati a carico di cittadini e imprese.

D) Condizioni e fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio, di cui comunque occorre tener conto per l'attuazione.

Non sussistono condizioni o fattori esterni, attualmente prevedibili, che possano incidere sulla corretta attuazione del provvedimento. L'Accordo non produrrà impatto sull'organizzazione dell'amministrazione, in quanto le materie e gli istituti in esso previsti rientrano nelle normali attribuzioni degli organi nazionali competenti alla sua esecuzione.

Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'Accordo, quantificati in euro 100.563, sono specificamente indicati nell'articolo 3 (copertura finanziaria) del disegno di legge di ratifica.

SEZIONE VI: INCIDENZA SUL CORRETTO FUNZIONAMENTO CONCORRENZIALE DEL MERCATO E SULLA COMPETITIVITÀ DEL PAESE.

L'intervento regolatorio, che attiene prioritariamente alla materia di sicurezza pubblica, potrà incidere positivamente sul mercato, soprattutto sotto il profilo della competitività, in relazione agli attesi riflessi positivi, connessi al rafforzamento della cooperazione bilaterale di polizia nel contrasto della criminalità organizzata transnazionale dedita al traffico illecito di stupefacenti, sostanze psicotrope e precursori.

SEZIONE VII: MODALITÀ ATTUATIVE DELL'INTERVENTO DI REGOLAMENTAZIONE.

A) Soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio.

I soggetti preposti all'applicazione dell'Accordo sono:

per la Repubblica italiana, la Direzione centrale per i servizi antidroga - Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno;

per la Repubblica islamica dell'Afghanistan, il Ministero per le attività antidroga - Direzione nazionale della sicurezza e il Ministero dell'interno.

B) Azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento.

L'Accordo non prevede particolari forme di informazione e di pubblicità e, comunque, allo stesso verrà data pubblicità tramite i siti *web* delle amministrazioni coinvolte.

C) Strumenti per il controllo e il monitoraggio dell'intervento regolatorio.

Il Ministero dell'interno seguirà l'esecuzione e l'effettiva attuazione dell'Accordo con la verifica diretta, tramite i propri uffici

interessati, sia sullo scambio delle informazioni sia sulle attività espletate.

D) Meccanismi eventualmente previsti per la revisione dell'intervento regolatorio.

L'Accordo prevede per entrambi i Paesi la possibilità di respingere le richieste di collaborazione o assistenza previste nell'Accordo, qualora queste possano compromettere la sovranità o la sicurezza dello Stato o altri interessi nazionali di primaria importanza.

E) Aspetti prioritari da monitorare in fase di attuazione dell'intervento regolatorio e da considerare ai fini della VIR.

A cura del Ministero dell'interno si procederà alla relazione di verifica dell'impatto regolatorio, che terrà conto degli esiti di valutazione dei gruppi di lavoro congiunti e degli incontri bilaterali, che si svolgeranno su base di reciprocità nei due Paesi per l'applicazione dell'Accordo, nonché dell'esito delle eventuali attività di cooperazione di polizia poste in essere in esecuzione dell'Accordo stesso.

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

(Autorizzazione alla ratifica).

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica islamica dell'Afghanistan in materia di prevenzione e contrasto al traffico illecito di stupefacenti, sostanze psicotrope e loro precursori, fatto a Roma il 2 giugno 2011.

ART. 2.

(Ordine di esecuzione).

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 14 dell'Accordo stesso.

ART. 3.

(Copertura finanziaria).

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in euro 100.563 a decorrere dall'anno 2013, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'interno provvede al monitoraggio degli oneri di cui alla presente legge

e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dell'interno, provvede con proprio decreto alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie destinate alle spese di missione e di formazione nell'ambito del programma « Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica » e, comunque, della missione « Ordine pubblico e sicurezza » dello stato di previsione del Ministero dell'interno. Si intendono corrispondentemente ridotti, per il medesimo anno, di un ammontare pari all'importo dello scostamento, i limiti di cui all'articolo 6, commi 12 e 13, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al comma 2.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 4.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.



Servizio del Contenzioso Diplomatico
e dei Trattati
[Signature]
Per copia conforme

**ACCORDO DI COOPERAZIONE
TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO
DELLA REPUBBLICA ISLAMICA DELL'AFGHANISTAN IN MATERIA DI
PREVENZIONE E CONTRASTO AL TRAFFICO ILLECITO DI
STUPEFACENTI, SOSTANZE PSICOTROPE E LORO PRECURSORI**

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Islamica dell'Afghanistan, di seguito denominati "Parti",

CONSAPEVOLI che la coltivazione, produzione, fabbricazione, traffico e consumo illeciti di stupefacenti e sostanze psicotrope, di seguito denominate "droghe", costituiscono un grave pericolo per la salute, la sicurezza ed il benessere delle popolazioni;

CONVINTI della necessità di migliorare la collaborazione internazionale al fine di intensificare l'attività di monitoraggio e controllo dei precursori chimici per evitare il disvio dal mercato lecito a quello illecito;

COSCIENTI che i proventi derivanti dal traffico illecito di droghe e di precursori chimici contribuiscono in maniera rilevante a rafforzare il potere delle organizzazioni criminali, mettendo in serio pericolo lo stato di diritto e lo sviluppo dell'economia lecita;

TENUTO CONTO delle disposizioni contenute nella Convenzione Unica sugli Stupefacenti del 30 marzo 1961, così come emendata dal Protocollo del 25 marzo 1972; della Convenzione sulle Sostanze Psicotrope del 21 febbraio 1971; della Convenzione contro il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope del 20 dicembre 1988; della Convenzione delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, firmata a Palermo il 12 dicembre 2000 e Protocolli annessi;

NELL'INTERESSE reciproco a collaborare per individuare e disarticolare le organizzazioni criminali dedite al traffico illecito di droghe e precursori chimici;

RIAFFERMANDO la volontà delle Parti a collaborare con le organizzazioni internazionali e regionali competenti, ed in particolare con le Nazioni Unite;

RIAFFERMANDO i principi adottati nella sessione straordinaria dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite sugli stupefacenti, tenutasi nel giugno 1998, nonché la dichiarazione politica ed il piano d'azione sulla cooperazione internazionale in vista di una strategia integrata ed equilibrata di lotta contro il problema mondiale della droga, adottati dal Segmento di Alto Livello della Commissione Stupefacenti il 12 marzo 2009;

TENUTI PRESENTI i principi di sovranità, eguaglianza, mutuo rispetto, responsabilità condivisa e reciprocità degli Stati;

DESIDEROSI di consolidare ulteriormente i rapporti di amicizia esistenti tra i due Paesi:

convengono quanto segue:

Articolo 1 **Definizioni**

Ai fini del presente Accordo con il termine “droghe” si intendono:

1. Le sostanze stupefacenti, ossia qualunque sostanza, naturale o sintetica, indicata nelle Tabelle I e II della Convenzione Unica sugli Stupefacenti del 1961, emendata dal Protocollo del 1972.
2. Le sostanze psicotrope: qualunque sostanza, naturale o sintetica, o qualunque materiale naturale indicato nelle Tabelle I, II, III e IV della Convenzione Unica sulle Sostanze Psicotrope del 1971.

Con il termine “precursori chimici” si intendono le sostanze che vengono utilizzate per la produzione, fabbricazione e/o preparazione di stupefacenti e sostanze psicotrope illecite.

Articolo 2 **Ambito di applicazione**

La cooperazione tra le Parti comprenderà, oltre alle sostanze definite nell'art.1, anche le droghe sintetiche conosciute e quelle che si produrranno in futuro, nonché qualsiasi altra sostanza stupefacente, psicotropa o precursore chimico dichiarato illegale dai competenti Organismi Internazionali e considerato tale anche dalle normative vigenti nei due Paesi.

Articolo 3**Oggetto**

1. Le Parti si impegnano a promuovere e a realizzare efficaci forme di collaborazione e cooperazione nelle attività di prevenzione e contrasto al traffico illecito di droghe, nonché nella lotta alle organizzazioni criminali in esso coinvolte.
2. Le parti si impegnano a scambiarsi reciproca assistenza e collaborazione nei limiti di quanto previsto dai rispettivi ordinamenti giuridici e dagli obblighi internazionali assunti da entrambi i Paesi.
3. La collaborazione prevista nel presente Accordo non riguarda aspetti legati all'assistenza giudiziaria in materia penale e all'estradizione.

Articolo 4**Aree di Cooperazione**

Al fine di conseguire gli obiettivi del presente Accordo, le Parti promuoveranno la cooperazione nelle seguenti aree:

1. Prevenzione e contrasto al traffico illecito di stupefacenti, sostanze psicotrope e precursori chimici.
2. Studio, ricerca ed eventuale analisi congiunta sulle organizzazioni criminali dedite al narcotraffico, ed eventuale pianificazione di mirate strategie di intervento.
3. Costante e reciproco aggiornamento su fenomeni delittuosi legati al traffico illecito ed all'abuso di droga che possano in qualche modo interessare l'altra Parte.
4. Formazione ed addestramento del personale preposto alle attività antidroga.
5. Nuove metodologie tecnico/scientifiche e di investigazione per contrastare efficacemente il crimine organizzato internazionale dedito al traffico illecito di droghe, di precursori e sostanze chimiche di base.

6. Partecipazione a corsi, seminari, conferenze ed incontri su tematiche di reciproco interesse istituzionale.
7. Reciproco e costante aggiornamento sull'introduzione nei rispettivi Paesi di nuove norme e procedure operative in materia di prevenzione e contrasto al traffico illecito di droghe e precursori chimici, crimine organizzato, riciclaggio e reimpiego dei capitali di illecita provenienza, sequestro e confisca di beni e utilità.
8. Qualunque altro ambito di reciproco interesse individuato e concordato tra le Parti.

Articolo 5 **Modalità di cooperazione**

La cooperazione tra le Parti, ai sensi del presente Accordo, sarà realizzata nelle seguenti forme:

1. Scambio sistematico e dettagliato, su richiesta o d'iniziativa, di informazioni, anche di natura operativa, su:
 - situazione della droga nei rispettivi Paesi e valutazione della minaccia criminale;
 - nuovi tipi di droghe apparse sul mercato, comprese quelle sintetiche;
 - luoghi e metodi di produzione e fabbricazione;
 - canali e mezzi usati per il trasporto, nonché sulle modalità di occultamento;
 - gruppi criminali locali ed internazionali dediti al traffico illecito di droghe e loro precursori, nonché al riciclaggio dei relativi proventi: struttura, organizzazione, affiliati, modus operandi, ambiti criminali di interesse, eventuali punti di criticità delle organizzazioni stesse;
 - strumenti legislativi, nonché mezzi tecnici e scientifici utili ai fini di migliorare l'attività di prevenzione e contrasto al traffico illecito di droga e di precursori chimici;
 - stato della minaccia criminale;

- persone fisiche, società ed Enti sospettati di coinvolgimento in traffico internazionale di droga e di precursori chimici, di reciproco interesse;
 - luoghi di provenienza, fonti di approvvigionamento, modalità di trasporto, occultamento ed impiego illecito di precursori chimici;
 - normativa e procedure vigenti nei due Paesi in materia di sequestro e confisca di beni ed utilità derivanti dal traffico illecito di droghe, anche alla luce delle innovazioni introdotte in campo internazionale dalla richiamata Convenzione delle Nazioni Unite contro il Crimine Organizzato transnazionale firmata a Palermo il 12 dicembre 2000;
 - formazione del personale della polizia antinarcoctici, anche sull'utilizzo di tecnologie e mezzi, compresi quelli informatici, telematici e di laboratorio, per monitorare luoghi e persone che si ritiene possano essere coinvolti nei reati previsti dal presente Accordo;
 - impiego di unità cinofile, attrezzature scientifiche e mezzi tecnici per l'individuazione ed il sequestro di droghe occultate su persone e mezzi di trasporto terrestre, aereo e marittimo.
2. Le Parti, inoltre, si impegnano a prestarsi reciproca collaborazione:
- nell'esecuzione di speciali tecniche investigative, come le consegne controllate e le operazioni sotto-copertura;
 - nell'eventuale assistenza tecnica e giuridica da parte di esperti delle due Parti;
 - nello scambio, in caso di necessità, di campioni e risultati di analisi delle droghe sequestrate allo scopo di individuare luoghi ed organizzazioni criminali ai quali far risalire le responsabilità della produzione e del traffico illecito.
3. Costituzione di gruppi di lavoro comuni e scambio di esperti.

4. Organizzazione di riunioni periodiche, per una valutazione congiunta dello stato della collaborazione e per la predisposizione di eventuali strategie e piani d'intervento specifici per arginare i traffici di droga, nonché individuare e disarticolare le reti criminali di traffico.
5. Eventuali ulteriori modalità di cooperazione concordate tra le Parti.

Articolo 6

Richieste di Cooperazione ed Assistenza

1. Le richieste di cooperazione ed eventuale assistenza nella realizzazione delle attività previste nel presente Accordo saranno formulate per iscritto, nelle lingue: italiano o inglese per le richieste/riscontri formulate dalle Autorità afgane; in dari o inglese, per quelle prodotte dalle Autorità italiane.
2. Le richieste saranno inoltrate agli Organismi indicati dalle Parti e menzionati all'articolo 10 del presente Accordo.
3. Nei casi d'urgenza, le richieste potranno essere inoltrate anche in forma verbale, ma dovranno essere confermate per iscritto nel più breve tempo possibile.
4. Le richieste di cooperazione dovranno contenere:
 - denominazione dell'Organismo richiedente;
 - denominazione dell'Organismo richiesto;
 - motivi e scopo della richiesta, accompagnati da una breve esposizione del "caso";
 - qualunque altra informazione che possa contribuire a meglio comprendere e quindi riscontrare la richiesta.

Articolo 7
Esecuzione delle richieste

1. La Parte richiesta può domandare all'altra Parte dati aggiuntivi qualora necessari per eseguire la richiesta stessa.
2. Le richieste di cooperazione saranno eseguite dall'Organismo competente della Parte richiesta nel più breve tempo possibile. Nel caso in cui essa non possa essere eseguita con la premura dovuta, la Parte richiesta ne informerà la Parte richiedente, precisando le eventuali difficoltà.
3. Qualora la Parte richiesta non abbia competenza per l'esecuzione della domanda di cooperazione, ne informerà tempestivamente la Parte richiedente, indicando eventuali altri Organismi nazionali competenti per l'esecuzione della stessa.
4. L'esecuzione della richiesta di cooperazione può essere rifiutata, in tutto o in parte, se la Parte richiesta consideri che essa possa arrecare danno alla sovranità, sicurezza o ad altri interessi dello Stato, o configga con la sua legislazione interna o con gli obblighi internazionali. In questo caso le Parti, prima di prendere una decisione sul rifiuto di assistenza, si consulteranno allo scopo di verificare la possibilità di dar luogo ad altre soluzioni, in linea con l'ordinamento giuridico interno.
5. In caso di totale o parziale rifiuto dell'esecuzione della richiesta, la Parte interessata ne informa l'altra Parte specificandone i motivi.
6. La Parte richiesta, su istanza della Parte richiedente, può consentire ai rappresentanti di quest'ultima di essere presenti durante l'esecuzione della richiesta nel proprio Stato, se ciò non contrasta con la normativa interna.

7. Se la Parte richiesta ritiene che l'esecuzione immediata dell'istanza possa arrecare danno ad un procedimento penale o ad altra attività investigativa o giudiziaria in corso nel suo territorio, può ritardare l'esecuzione informando la Parte richiedente.

Articolo 8

Confidenzialità delle informazioni e dei documenti ricevuti

Le Parti concordano che i dati personali sensibili trasmessi nel quadro del presente Accordo saranno:

- utilizzati unicamente per gli scopi da esso previsti, nel rispetto delle disposizioni contenute nelle Convenzioni internazionali sui diritti umani e nel diritto interno;
- conformemente al diritto interno di ciascuna delle Parti, protetti con gli stessi criteri che si applicano ai dati nazionali;
- utilizzati unicamente per le finalità per le quali sono stati richiesti e non potranno essere divulgati a terzi senza il preventivo ed esplicito assenso della Parte che li ha forniti;
- utilizzati ai soli fini di polizia e per le ragioni espressamente indicate nella richiesta.

Articolo 9

Oneri finanziari

Gli oneri finanziari connessi all'esecuzione della richiesta di cooperazione saranno a carico della Parte richiesta, fatti salvi diversi accordi intervenuti tra le Parti. I costi relativi allo svolgimento di visite, corsi, incontri, seminari ed altro, saranno sostenuti dalla Parte nel cui territorio essi avvengono. Le spese di missione, vitto ed alloggio del personale che si reca nel territorio dell'altro Stato saranno sostenute dal Paese di appartenenza, salvo che le Parti concordino diversamente.

Articolo 10**Organi competenti per l'applicazione dell'Accordo**

1. La cooperazione prevista nel presente Accordo sarà attuata dai seguenti Organi indicati dalle Parti:
 - per la Repubblica Italiana: la Direzione Centrale per i Servizi Antidroga – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Ministero dell'Interno;
 - per la Repubblica Islamica dell'Afghanistan: Ministero per le Attività Antidroga, Direzione Nazionale della Sicurezza e Ministero dell'Interno.
2. Le Parti stabiliranno i canali, le modalità e i punti di contatto nell'ambito dei rispettivi Organismi al fine di assicurare una cooperazione pronta ed efficace.
3. Le Parti si impegnano a comunicare tempestivamente eventuali cambiamenti sopravvenuti, per via diplomatica.

Articolo 11**Verifica dello stato di attuazione del presente Accordo e dei risultati della collaborazione bilaterale**

1. Per la verifica e la valutazione dello stato di attuazione del presente Accordo e dell'efficacia della cooperazione bilaterale, le Parti organizzeranno Gruppi di lavoro congiunti e incontri che si svolgeranno, su base di reciprocità, nei due Paesi.
2. Analoghe iniziative saranno realizzate ogni qual volta si riterrà necessario incontrarsi per migliorare l'efficacia della cooperazione e per mettere a punto strategie e piani di intervento condivisi.

Articolo 12**Soluzione delle controversie**

Qualsiasi controversia circa l'interpretazione del contenuto del presente Accordo o della sua corretta applicazione, formerà oggetto di consultazioni e negoziazioni tra le

Parti.

Articolo 13 Emendamenti

1. Il presente Accordo potrà essere emendato con il mutuo consenso delle Parti.
2. Gli emendamenti entreranno in vigore dopo il compimento della stessa procedura eseguita per l'entrata in vigore dell' Accordo.

Articolo 14 Entrata in vigore, durata e denuncia

1. Il presente Accordo entrerà in vigore alla data di ricezione della seconda delle due notifiche con cui le Parti contraenti si saranno comunicate ufficialmente l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne.
2. L'Accordo rimarrà in vigore per un periodo di cinque anni, prorogabile automaticamente per uguali periodi, salvo che una delle Parti comunichi all'altra, per iscritto e per i canali diplomatici, l'intenzione di non prorogarlo con un preavviso di almeno sei mesi dalla data di scadenza.
3. Qualsiasi delle Parti potrà denunciare il presente Accordo mediante notifica attraverso i canali diplomatici. La denuncia avrà effetto alla scadenza del sesto mese dalla data di ricezione della notifica.
4. La denuncia del presente Accordo non impedirà alle Parti di continuare ad eseguire le richieste di cooperazione.

IN FEDE DI CHE, i sottoscritti – debitamente autorizzati dai rispettivi Governi – hanno firmato e sancito il presente Accordo in due originali, ciascuno nella lingua italiana, dari e inglese, tutti facenti ugualmente fede. In caso di divergenza nell'interpretazione, farà fede il testo inglese.

Fatto a ROMA, il giorno 02, del mese di GIUGNO, dell'anno 2011 (che corrisponde al 1390 del calendario afghano).



Per il Governo
della Repubblica Italiana
Il Capo Delegazione



Per il Governo
della Repubblica Islamica dell'Afghanistan
Il Capo Delegazione

**COOPERATION AGREEMENT
BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC
AND THE GOVERNMENT OF THE ISLAMIC REPUBLIC OF
AFGHANISTAN ON PREVENTING AND COMBATING ILLICIT
TRAFFICKING IN NARCOTIC DRUGS, PSYCHOTROPIC
SUBSTANCES AND THEIR PRECURSORS**

The Government of the Italian Republic and the Government of the Islamic Republic of Afghanistan, hereinafter referred to as “Parties”,

AWARE that illicit cultivation, production, manufacturing, trafficking and consumption of narcotic drugs and psychotropic substances, hereinafter referred to as “drugs”, pose a serious threat to public health, safety and welfare;

CONVINCED of the need to improve international cooperation in order to intensify the monitoring and control activity regarding chemical precursors with the aim of preventing their diversion from the legal market into the illicit market;

CONSCIOUS that the proceeds of illicit trafficking in drugs and chemical precursors significantly contribute to reinforce the power of criminal organizations, thus seriously undermining the rule of law and the development of the legal economy;

TAKING INTO ACCOUNT the provisions contained in the Single Convention on Narcotic Drugs of 30 March 1961, as amended by the Protocol of 25 March 1972; the Convention on Psychotropic Substances of 21 February 1971; the Convention against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances of 20 December 1988; the United Nations Convention against Transnational Organised Crime, signed in Palermo on 12 December 2000 and related Protocols;

HAVING mutual **INTEREST** to cooperate in order to identify and dismantle criminal organisations engaged in the illicit trafficking in drugs and chemical precursors;

REAFFIRMING the will of both Parties to cooperate with the relevant international and regional Organizations, and in particular with the United Nations;

REAFFIRMING the principles endorsed in the extraordinary session of the United Nations General Assembly on narcotic drugs held in June 1998 as well as the political declaration and the action plan on international cooperation in view of an integrated and balanced strategy to fight against the global problem of drugs, endorsed by the High-Level Segment of the Committee on Narcotic Drugs on 12 March 2009;

BEARING IN MIND the principles of sovereignty, equality, mutual respect, shared responsibility and reciprocity of the States;

WISHING to further consolidate the friendship relations existing between the two Countries;

Have agreed on the following:

Article 1 Definitions

For the purposes of this Agreement, “drugs” shall mean:

1. Narcotic drugs, i.e. any natural or synthetic substance, indicated in Tables I and II of the 1961 Single Convention on Narcotic Drugs, as amended by the 1972 Protocol.
2. Psychotropic substances: any natural or synthetic substance or any natural material indicated in Tables I, II, III and IV of the 1971 Single Convention on Psychotropic substances.

“Chemical precursors” shall mean the substances used to produce, manufacture and/or prepare illicit drugs and psychotropic substances.

Article 2 Scope of Implementation

Cooperation between the Parties shall also include, in addition to the substances defined in art. 1, any known and future synthetic drug, as well as any other narcotic and psychotropic substance or chemical precursor declared illegal by the competent international bodies and considered as such also by the legislation in force in the two Countries.

Article 3 Object

1. The Parties shall commit themselves to promote and implement effective forms of collaboration and cooperation to prevent and combat drugs illicit trafficking as well as the criminal organisations involved.

2. The Parties shall commit themselves to provide mutual assistance and cooperation, in compliance with their respective legislation and the international obligations undertaken by the two Countries.
3. The cooperation under this Agreement shall not concern judicial assistance in criminal matters and extradition.

Article 4 **Areas of Cooperation**

In order to achieve the objectives of this Agreement, the Parties shall promote cooperation in the following areas:

1. Prevention and countering of illicit trafficking in narcotic drugs, psychotropic substances and chemical precursors.
2. Study, research and possible joint analyses on criminal organisations involved in drugs trafficking, and possible planning of ad hoc intervention strategies.
3. Constant and mutual updating on criminal phenomena linked to drugs illicit trafficking and abuse that may be of interest to the other Party.
4. Education and training of the personnel involved in anti-drug activities.
5. New technical/scientific and investigation methodologies to effectively combat international criminal organisations engaged in illicit trafficking in drugs, precursors and essential chemicals.
6. Attendance at courses, seminars, conferences and meetings on issues of mutual institutional interest.
7. Mutual and constant updating on the introduction in their respective Countries of new operational rules and procedures to prevent and combat illicit trafficking in drugs and chemical precursors, organised crime, laundering and reutilization of illicit proceeds, seizure and confiscation of assets and goods.
8. Any other area of mutual interest identified and agreed upon by the Parties.

Article 5 **Modalities of cooperation**

Cooperation between the Parties under this Agreement shall be implemented in the following manners:

1. Systematic and detailed exchange - upon request or on their own initiative - of information, including operational data, on the following:
 - drug situation in their respective Countries and crime threat assessment;
 - new types of drugs introduced onto the market, including synthetic drugs;
 - places and methods of production and manufacturing;
 - channels and means used for the transport, as well as concealment modalities;
 - local and international criminal groups involved in drugs and precursors trafficking, as well as in the laundering of its proceeds: structure, organisation, associates, modus operandi, criminal areas of interest, possible weak points of the said groups;
 - legal instruments as well as technical and scientific means useful to improve prevention and countering of illicit trafficking in drugs and chemical precursors;
 - criminal threat situation;
 - individuals, companies and bodies suspected of being involved in the international trafficking in drugs and chemical precursors, of mutual interest;
 - place of origin, procurement sources, modalities of transport, concealment and illicit utilization of chemical precursors;
 - legislation and procedures in force in the two Countries to seize and confiscate goods and assets deriving from illicit drugs trafficking, also taking account of the innovations introduced, on an international level, by the recalled United Nations Convention against Transnational Organised Crime, signed in Palermo on 12 December 2000;
 - training of anti-drug police staff, also on the use of technologies and means, including computer, telematic and laboratory technologies, for the monitoring of places and persons that are suspected of being involved in the offences envisaged by this Agreement;
 - use of canine units, scientific equipment and technical means to detect and seize drugs concealed on persons as well as in land, air and sea transport means.

2. The Parties shall also commit themselves to mutually cooperate in the following aspects:
 - execution of special investigation techniques, such as controlled deliveries and undercover operations;
 - possible technical and judicial assistance by experts of the two Parties;
 - exchange, in case of need, of samples and results of the analysis of seized drugs in order to identify places and criminal organisations responsible for the illicit production and trafficking.

3. Setting up of joint working groups and exchange of experts.

4. Organization of periodic meetings to jointly assess the status of cooperation and draw up possible strategies and specific intervention plans in order to halt drug trafficking, identify and dismantle the criminal networks involved.
5. Possible additional modalities of cooperation agreed upon by the Parties.

Article 6

Cooperation and Assistance Requests

1. Cooperation and possible assistance requests regarding the implementation of the activities envisaged by this Agreement shall be made in writing in the following languages: Italian or English for the requests/checks made by the Afghan Authorities; Dari or English, for those made by the Italian Authorities.
2. Requests shall be addressed to the bodies indicated by the Parties and mentioned in article 10 of this Agreement.
3. In urgent cases, requests can be also submitted orally, but they shall be confirmed in writing as soon as possible.
4. Cooperation requests shall contain the following:
 - name of the requesting body;
 - name of the requested body;
 - purpose of and grounds for the request, together with a short description of the “case”;
 - any other information which may assist in better understanding the request and executing it.

Article 7

Execution of the requests

1. The requested Party may request additional information of the other Party, if necessary to execute the request.
2. Cooperation requests shall be executed by the competent body of the requested Party at its earliest convenience. If a request cannot be executed in due time, the

- requested Party shall inform the requesting Party and indicate the related difficulties.
3. If the requested Party is not competent to execute the cooperation request it shall inform immediately the requesting Party and indicate any other national body competent to execute said request.
 4. The execution of the cooperation request may be refused wholly or partially if the requested Party deems it to be detrimental to the sovereignty, security or other interests of the State or to be in conflict with its domestic legislation or international obligations. In this case the Parties – before taking a decision on the refusal of the assistance requested – shall consult in order to establish whether other solutions are possible, in compliance with their domestic legislation.
 5. In case of total or partial refusal of executing a request, the Party concerned shall inform the other Party and specify the relevant reasons.
 6. The requested Party may allow – upon request of the requesting Party – the representatives of the latter to be present during the execution of the request in its State, if it does not conflict with its domestic legislation.
 7. If the requested Party holds that the immediate execution of the request may be prejudicial to a criminal proceeding or any other investigative or judicial activity carried out on its territory it can delay said execution by informing the requesting Party.

Article 8

Confidentiality of the information and documents received

The Parties agree that sensitive personal data transmitted in the framework of this Agreement:

- shall be used only for the purposes envisaged by it and shall comply with the provisions contained in international conventions on human rights and in their domestic law;

- shall be protected according to the same standards applying to national data, in compliance with the domestic law of both Parties;
- shall be used only for the purposes for which they were requested and they shall not be circulated to third parties without the prior and explicit consent of the Party supplying them;
- shall be used only for police purposes and for the reasons clearly stated in the request.

Article 9 Financial burdens

The financial burdens relating to the execution of the cooperation request shall be borne by the requested Party unless otherwise agreed upon by the Parties. The costs of visits, courses, meetings, seminars and other shall be borne by the Party on the territory of which they will take place. The expenses of missions, board and lodging of the staff travelling to the territory of the other State shall be borne by their country of origin unless otherwise agreed upon by the Parties.

Article 10 Authorities competent for the implementation of the Agreement

1. The cooperation envisaged in this Agreement shall be carried out by the following authorities indicated by the Parties:
 - For the Italian Republic: the Central Directorate for Anti-Drug Services – Public Security Department – Ministry of the Interior;
 - For the Islamic Republic of Afghanistan: Ministry of Counter Narcotics, National Directorate of Security and Ministry of Interior.
2. The Parties shall establish channels, modalities and contact points within their respective bodies with a view to ensuring a prompt and effective cooperation.
3. The Parties shall commit themselves to timely communicating possible changes through diplomatic channels.

Article 11**Assessment of the state of implementation of this Agreement and of the results of bilateral cooperation**

1. With a view to checking and assessing the state of implementation of this Agreement as well as the effectiveness of bilateral cooperation the Parties shall organize joint working groups and meetings to take place in both countries on a mutual basis.
2. Similar initiatives shall be taken whenever meetings will be held necessary in order to improve an effective cooperation and develop joint strategies and intervention plans.

Article 12**Settlement of disputes**

Any dispute arising from the interpretation of the content of this Agreement or of its correct implementation shall be the object of consultations and negotiations between the Parties.

Article 13**Amendments**

1. This Agreement may be amended by mutual consent of the Parties.
2. The amendments shall enter into force after completing the same procedure followed for the entry into force of the Agreement.

Article 14**Entry into force, duration and termination**


1. This present Agreement shall enter into force on the date of receipt of the second

of the two written notifications by which the Parties shall officially notify each other that any procedures required in their respective countries have been completed.


2. The Agreement shall remain in force for a period of five years which can be extended automatically for equal periods, unless either Party notifies the other Party in writing of its intention not to extend the Agreement, through diplomatic channels and at least six months before the date of expiry.
3. Either Party may terminate this Agreement by notice through diplomatic channels. Termination shall take effect after six months from the date of receipt of the relevant notice.
4. Termination of this Agreement shall not prevent the Parties from continuing to execute cooperation requests.

IN WITNESS THEREOF the undersigned – duly authorized thereto by their respective Governments – have signed and sealed this Agreement in two originals, each in the Italian, Dari and English languages, all texts being equally authentic. In case of differing interpretations, the English text shall prevail.

Done at ROME, on this day 02 of JUNE in this year 2011 (which corresponds to 1390 in the Afghan calendar).



For the Government of
the Italian Republic
The Head of Delegation



For the Government of
The Islamic Republic of Afghanistan
The Head of Delegation

€ 4,00



17PDL0012680